

L'anno 2012, il giorno 3 del mese di dicembre in Roma

tra

la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - CONFETRA

e

MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 6 aprile 2005, come modificato dagli accordi del 19 febbraio 2007, 31 luglio 2007, 31 marzo 2009, 31 marzo 2010 e 2 novembre 2011 per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci nonché delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato.

Art. 1 – Retribuzione minima mensile di fatto

La retribuzione minima mensile di fatto del dirigente, omnicomprensiva, non può essere in ogni caso inferiore a euro 3.500,00 a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Art. 2 – Una tantum

1. In relazione al periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2012 - 30 novembre 2012, ai dirigenti in forza alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di dicembre 2012, un importo "una tantum" di euro 1.000,00 lordi.

2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2012 – 30 novembre 2012, in forza alla data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo medesimo.

3. In relazione al periodo 1° dicembre 2012 - 31 dicembre 2013, ai dirigenti in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di dicembre 2013, un ulteriore importo "una tantum" di euro 1.400,00 lordi.

4. Gli importi "una tantum" di cui al presente articolo non sono utili agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva.

Art. 3 – Aumento retributivo

Le Parti, anche in considerazione della particolare situazione di crisi in cui verte il settore, si impegnano ad incontrarsi nella seconda metà del 2013 per riprendere le trattative sull'aumento delle retribuzioni dei dirigenti rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 4 – Fondi integrativi ed Enti contrattuali

Ove si rendessero necessari interventi per l'anno 2014, dato l'assetto mutualistico dei Fondi Mario Negri e Mario Besusso, dell'Associazione Antonio Pastore e del CFMT, le Parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente, al fine di estendere ai dirigenti ed alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto, le eventuali maggiori contribuzioni dovute ai suddetti

Enti per effetto di accordi stipulati per i dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Art. 5 – Agevolazioni contributive per l'assunzione di dirigenti

1. L'art. 28 del CCNL 6 aprile 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 28 - Dirigenti di prima nomina (DPN)

1. Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi dei precedenti artt. 25 e 26, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta con riferimento ai dirigenti di prima nomina (DPN) come di seguito definiti.

2. Ai sensi del precedente comma 1, possono essere considerati DPN i dirigenti assunti o nominati entro il compimento del 40° anno di età e i quadri che, avendo maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a 3 anni anche in aziende diverse, vengano nominati dirigenti, entro il compimento del 48° anno di età, nonché i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti.

3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo. Decorso un triennio dalla data di nomina, ovvero un anno dalla data di assunzione del dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.”

2. Dopo l'art. 28 del CCNL del 6 aprile 2005 è inserito il seguente:


“Art. 28bis – Dirigente temporaneo


1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all'interno di reti di imprese, possono essere instaurati anche tramite contratti di lavoro dipendente con qualifica di dirigente, a tempo determinato, nell'ambito delle previsioni di legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l'applicazione del trattamento agevolativo previsto per il DPN, di cui all'art. 28 del CCNL, anche non in presenza dei requisiti di età ivi previsti e per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, fino ad un massimo di un anno.”

3. I nuovi requisiti fissati con il presente articolo si applicheranno alle assunzioni decorrenti dal 1° dicembre 2012 in avanti. I Fondi potranno accettare le richieste di nomina/assunzione di DPN riferite al periodo 1° gennaio - 30 novembre 2012, sulla base dei requisiti previsti dal precedente CCNL.

Art. 6 – Politiche Attive

1. Le Parti, al fine di favorire politiche attive per l'occupazione dei dirigenti, concordano di affidare a CFMT, a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2013, la promozione di iniziative volte a favorire la ricollocazione dei dirigenti. 

2. Tali attività affidate a CFMT saranno finanziate con un contributo una tantum a carico delle aziende pari a euro 40,00 per ciascun dirigente in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo e un equivalente contributo a carico del dirigente, da versarsi entro il 31 dicembre 2012. 

3. La gestione economico/finanziaria delle attività di cui al presente articolo sarà oggetto di rendicontazione separata.  

Art. 7 - Festività

A decorrere dall'anno 2013, dall'elencazione contenuta all'articolo 14 del ccnl 6 aprile 2005 viene soppressa la festività della Santa Pasqua. Pertanto, non sarà più dovuto, per questo evento, il pagamento di una giornata aggiuntiva rispetto alla normale retribuzione.

Art. 8 – Interageing

1. Le parti, in considerazione del mutato ambito normativo previdenziale pubblico, convengono sulla necessità di favorire iniziative volte a garantire soluzioni funzionali alla maggiore permanenza in servizio dei lavoratori che hanno compiuto i 60 anni di età, favorendo il ricambio intergenerazionale in un clima di collaborazione reciproca e di disponibilità ad investire sulle nuove assunzioni di giovani lavoratori.

2. A tal fine, i dirigenti a cui mancano alcuni anni alla decorrenza del pensionamento pubblico potranno sottoscrivere accordi di trasformazione del rapporto di lavoro a fronte dell'impegno ad assumere la funzione di tutor nei confronti di giovani dirigenti, o anche di lavoratori con qualifica di quadro o livello equipollente, in modo da favorire l'occupazione e, al contempo, non disperdere la conoscenza, le competenze e la professionalità proprie dei dirigenti senior.

3. Gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo dovranno essere ratificati in sede di Commissione Paritetica di conciliazione delle controversie.

Art. 9 – Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2012, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2014.

CONFETRA
Fausto Forti



MANAGERITALIA
Guido Carella

